

ART. 1.
(Finalità della legge).

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 marzo 2009, n. 18, è volta a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità.

2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave nonché delle altre persone con disabilità prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. Lo stato di disabilità grave è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti della legislazione vigente in favore delle persone disabili.

3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità, secondo le modalità e le condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

ART. 2.
(Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio).

1. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 3.

(Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con grave disabilità o disabili privi del sostegno familiare).

1. Al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e cura per le persone di cui all'articolo 1 Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2,

Pag. 81

comma 2, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e disabili prive del sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua di 83 milioni di euro nel 2016, 36,8 milioni di euro nel 2017 e 140 milioni a decorrere dal 2018.

2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

ART. 4.
(Finalità del Fondo).

1. Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2 e, in particolare, alle seguenti finalità:

a) realizzare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di intervento in residenze o gruppo appartamento che riproducono le condizioni abitative della casa familiare;

b) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone di cui all'articolo 1, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare o di analoghe strutture residenziali previste dalle normative regionali, che possono comprendere gli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi e delle strutture;

c) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e b), programmi di apprendimento, di recupero di capacità e di nuove competenze necessarie alla gestione della vita quotidiana da parte delle persone di cui all'articolo 1, in vista del momento in cui la famiglia non sarà più in grado di assisterle.

2. Al finanziamento dei programmi e degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono concorrere le regioni, gli enti locali, gli organismi del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato, ivi comprese le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1.

3. Le persone di cui all'articolo 1 beneficiano delle misure di cui al comma 1 nell'ambito dei programmi individuali di presa in carico, definiti ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, volti a realizzare la piena inclusione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita.

ART. 5.

(Disposizioni fiscali).

1. Le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche in favore del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 3, possono essere detratte dall'imposta sul reddito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per un importo pari al 26 per cento e, comunque, nella misura massima di 30.000 euro annui, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

2. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 15, comma 1, e dell'articolo 100, comma 2, lettera h), del predetto decreto

Pag. 82

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, le erogazioni alle associazioni, anche di familiari, o alle persone giuridiche che partecipano al finanziamento dei progetti di assistenza a carico del Fondo di cui all'articolo 3, in favore delle persone affette da disabilità grave o comunque prive del sostegno familiare, sono equiparate alle erogazioni in favore delle ONLUS, a condizione che le medesime associazioni e persone giuridiche siano iscritte in apposito registro, istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto ministeriale di cui al periodo precedente individua i requisiti organizzativi e patrimoniali per l'iscrizione al registro.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del comma 2 del presente articolo.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, esercita la vigilanza sui soggetti iscritti al registro di cui al comma 2. Le modalità di esercizio di detta vigilanza sono stabilite con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare lo scambio di dati e informazioni con l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, anche ai fini dell'esercizio della rispettiva attività di controllo.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016 e non sono cumulabili con quelle disciplinate dall'articolo 6, comma 8.

ART. 6.

(Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità).

1. Ai trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione effettuati verso trust istituiti in favore delle persone di età inferiore a 65 anni con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si applica l'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni. La destinazione del patrimonio in trust che eventualmente residua dopo che sono state esaurite le finalità del trust è esente da

imposte di successione e donazione, a condizione che il trustee non effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabile in favore delle quali il trust è stato istituito.

2. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto al trustee per causa di morte, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

3. Il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio di cui al comma 1 a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo di cui al medesimo comma 1 nonché al pagamento della relativa imposta.

4. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

5. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

6. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Pag. 83

7. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

8. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 9, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

9. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 8 rimangono capitalizzati nel patrimonio del trust e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 8 è necessario che il trustee rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguitamento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del trustee o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

10. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del trust.

11. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 7.
(*Campagne informative*).

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede ad avviare campagne informative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rivolte a tutti i soggetti coinvolti sulle disposizioni di cui alla presente legge.

ART. 8.

(*Relazione al Parlamento*).

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Parlamento annualmente, entro il 30 giugno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Pag. 84

ART. 9.

(*Disposizioni finanziarie*).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a euro 83.000.000 nel 2016, a euro 36.800.000 nel 2017 e a euro 140.000.000 a decorrere dal 2018, si provvede:

quanto a euro 53.000.000 nel 2016, a euro 34.800.000 nel 2017 e a euro 45.000.000 a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

quanto a euro 30.000.000 nel 2016, a euro 2.000.000 nel 2017 e a euro 95.000.000 a decorrere dal 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, valutati in euro 8.000.000 nell'anno 2017 e 4.600.000 annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, valutati in euro 27.000.000 nell'anno 2016, in euro 65.200.000 nel 2017 e in euro 52.500.000 annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

(*Entrata in vigore*).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.